

I DIRITTI dei conviventi di fatto

Legge 76 - art. 1 commi 38 - 39

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.

coniuge

parte dell'unione civile

convivente di fatto


PARI DIRITTI

I DIRITTI dei conviventi di fatto

Legge 76 - art. 1 commi 40 - 41

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;*
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.*



*41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma autografa l'atto di designazione deve essere scritto, datato e sottoscritto integralmente di pugno da parte del convivente
oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.*

La designazione per il convivente di fatto è vista in termini di rappresentanza :



egli "esegue" la volontà dell'altro convivente



I DIRITTI dei conviventi di fatto

commi 42 – 44

La casa di comune residenza:

- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di comune residenza per un periodo variabile a seconda della durata del periodo di convivenza (2 anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i 5 anni) o della presenza dei figli minori o disabili (per un periodo non inferiore a 3 anni).

Il diritto viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

- diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto o di un suo recesso dal contratto.



Altri DIRITTI dei conviventi di fatto

commi 45 - 46

- Estensione ai conviventi di fatto del titolo di preferenza per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare quando tale titolo preferenziale derivi dall'appartenenza ad un nucleo familiare (già oggi riconosciuto in diversi bandi comunali)
- Estensione al convivente di fatto che presti la propria opera nell'impresa dell'altro convivente del diritto ad una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta se tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.



Altri DIRITTI dei conviventi di fatto

- Diritto del convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.
- Legittimazione ad instaurare i **procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno**: nella domanda ad Tribunale deve essere indicato, oltre al coniuge, ai parenti entro il 4° grado, agli affini entro il 2° grado e, se vi sono, il tutore e il curatore, anche il convivente di fatto.
- Estensione dei **diritti risarcitori** già previsti per il coniuge alla parte superstite in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo.



commi 47 - 49

I RAPPORTI PATRIMONIALI

commi 50 - 51 - 52

I conviventi di fatto possono - se vogliono - disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **CONTRATTO DI CONVIVENZA**.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe.

Tale registrazione costituisce un adempimento nuovo, che l'ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità ai terzi (Circ. 7 del 1° giugno 2016)



IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

REQUISITI

Comma 51

Il contratto di convivenza deve essere,

a pena di nullità, redatto in forma scritta :

- con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata:
 - a) da un notaio
 - b) da un avvocato

e deve contenere l'attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

